

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

545/2023/R/EEL

**MODALITÀ OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE ALLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
(IMPRESE "ENERGIVORE") A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2024**

Attuazione delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 131/2023

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento
avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

28 settembre 2023, 434/2023/R/EEL

Mercato di incidenza: energia elettrica

22 novembre 2023

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione 28 settembre 2023, 434/2023/R/eel e illustra gli orientamenti dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (di seguito: l’Autorità) per gli aspetti operativi di attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, del meccanismo delle agevolazioni tariffarie alle imprese a forte consumo di energia elettrica (anche dette imprese energivore), derivanti dalle disposizioni dell’articolo 3 del decreto-legge 131/2023.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta improrogabilmente entro lunedì **11 dicembre 2023**. Le ragioni dei termini ridotti di consultazione sono illustrate nel capitolo 2 del presente documento.*

Le osservazioni possono essere trasmesse unicamente attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it o, in alternativa, all’indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata protocollo@pec.arera.it.

Si fa riferimento all’Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c) in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni. e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.

***Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia
Unità TON – Trasparenza e Oneri***

***corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 Milano
tel. 0265565396***

***e-mail: servizi_sistema@arera.it
pec: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it***

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: rp@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

| | | |
|----|--|----|
| 1. | Inquadramento normativo e regolatorio..... | 6 |
| 2. | Obiettivi e tempistica della consultazione..... | 7 |
| 3. | La misura agevolativa prevista dal decreto-legge 131/2023..... | 9 |
| 4. | Orientamenti dell’Autorità in relazione alle modalità operative per l’applicazione a regime delle agevolazioni tariffarie alle imprese energivore a decorrere dal 1° gennaio 2024..... | 12 |
| 5. | Il nuovo Portale per la raccolta delle dichiarazioni e l’interazione con le imprese | 15 |
| 6. | Costituzione e aggiornamento dell’elenco delle imprese energivore e ruolo del Sistema informativo integrato..... | 17 |
| 7. | Copertura dei costi amministrativi di CSEA..... | 18 |

1. Inquadramento normativo e regolatorio

- 1.1 La disciplina delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia (anche dette imprese energivore) è attualmente regolata dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 167/17, in conformità con la decisione C(2017) 3406 e le Linee guida europee 2014-2020.
- 1.2 L'Autorità ha dato attuazione alla suddetta disciplina con le deliberazioni 921/2017/R/eel e 285/2018/R/eel.
- 1.3 Alla luce della suddetta deliberazione 921/2017/R/eel, le imprese a forte consumo di energia presentano annualmente, alla Cassa per i servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), un'autodichiarazione necessaria all'inserimento nell'Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica e all'assegnazione della classe di agevolazione per l'anno di competenza, tramite un apposito accesso via web a un sistema telematico finalizzato alla raccolta delle medesime dichiarazioni (di seguito: Portale).
- 1.4 Con la Comunicazione (2022/C 80/01), pubblicata nella GUUE 18 febbraio 2022, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022" (di seguito: Linee guida CEEAG), la Commissione europea ha ritenuto opportuno, nel sostenere l'Unione europea per il conseguimento degli obiettivi del *Green Deal*, rivedere la disciplina in materia di aiuti di Stato concessi per agevolare lo sviluppo di attività economiche nel settore dell'energia in maniera tale da migliorare la tutela dell'ambiente.
- 1.5 La Commissione europea ha proposto (punto 468, lettera a) delle "Linee guida CEEAG") come "opportune misure" di adeguare i regimi di aiuto esistenti a favore dell'ambiente e dell'energia al fine di renderli conformi, entro il 31 dicembre 2023, alle Linee Guida CEEAG. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, "[s]e lo Stato membro interessato accetta le misure proposte dalla Commissione e ne informa quest'ultima, la Commissione ne prende atto e ne informa lo Stato membro. A seguito della sua accettazione, lo Stato membro è tenuto a dare applicazione alle opportune misure" (articolo 23 paragrafo 1).
- 1.6 Con la Comunicazione della Commissione europea (2023/C 56/02), la Commissione ha reso noto che tutti i Paesi membri dell'Unione europea – quindi, anche l'Italia – "hanno espresso il loro accordo esplicito e incondizionato alle opportune misure proposte" in relazione all'adeguamento dei regimi di aiuto esistenti a favore dell'ambiente e dell'energia, al fine di renderli conformi, entro il 31 dicembre 2023, alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022.
- 1.7 In attuazione di tale accordo, il meccanismo agevolativo vigente, disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 167/17, deve quindi essere riformato.
- 1.8 Il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, pubblicato in GU Serie Generale n.228 del 29 settembre 2023, (di seguito: decreto-legge 131/2023), all'articolo 3, contiene disposizioni per l'adeguamento alle Linee guida CEEAG delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica che modificano, rispetto alla situazione attuale, sia i requisiti di accesso sia l'intensità delle agevolazioni e che, tra l'altro, introducono condizionalità che le imprese

energivore devono rispettare nel corso dell'anno di agevolazione e che quindi devono essere verificate ex-post.

1.9 In estrema sintesi il predetto articolo 3 del decreto-legge 131/2023 interviene sugli aspetti di seguito riportati:

- criteri di ammissibilità;
- livelli minimi di contribuzione in funzione dei diversi criteri di ammissibilità;
- soglia di contribuzione minima garantita;
- previsione di obbligo di diagnosi energetica (già vigente in Italia in attuazione del D.Lgs 102/2014);
- “condizionalità verdi” (c.d. “*green conditionalities*”): le imprese agevolate hanno l’obbligo ulteriore di adottare almeno una delle seguenti misure:
 - a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
 - b) ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica, fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio;
 - c) investire una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’aiuto in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra.

1.10 L’articolo 3 del decreto-legge 131/2023 inoltre:

- individua i soggetti preposti a verificare il rispetto degli obblighi in capo alle imprese energivore (cfr. comma 9) e dispone la restituzione del beneficio in caso di mancata ottemperanza a detti obblighi;
- assegna all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) la disciplina attuativa della misura (cfr. comma 10), inclusi gli adempimenti tecnici di cui è responsabile la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

1.11 Il comma 1 del predetto articolo 3 del decreto-legge 131/2023 prevede che “*al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022, ...*” la riforma della misura agevolativa a favore delle imprese energivore decorra dal 1° gennaio 2024. Il comma 12 dello stesso articolo prevede, che la vigenza della suddetta misura sia subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2. Obiettivi e tempistica della consultazione

2.1 L’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi per la definizione delle regole di attuazione delle nuove disposizioni dell’articolo 3 del decreto-legge

131/2023 in materia di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica con la propria deliberazione 28 settembre 2023, 434/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 434/2023/R/eel)

- 2.2 Con la deliberazione 434/2023/R/eel, l’Autorità ha dato mandato alla CSEA, in relazione alle agevolazioni di competenza 2024, di sospendere l’apertura ordinaria del Portale per la raccolta delle dichiarazioni delle imprese energivore prevista per il 30 settembre 2023 e di predisporre altresì gli sviluppi del medesimo Portale necessari a dare attuazione alla nuova disciplina valevole dall’annualità di competenza 2024, nelle more della conclusione del procedimento europeo di verifica della conformità con le linee guida CEEAG delle disposizioni dell’articolo 3 del decreto-legge 131/2023.
- 2.3 Il presente documento per la consultazione intende esplorare:
- a) le modalità operative per l’applicazione delle agevolazioni tariffarie alle imprese energivore, così come riconfigurate dal legislatore nazionale nel quadro delle linee guida CEEAG;
 - b) le operazioni di raccolta delle dichiarazioni per le nuove agevolazioni relative all’anno 2024, con l’obiettivo in particolare di avviare il prima possibile, tenendo altresì conto sia dell’iter di conversione del decreto-legge 131/2023 (che si deve concludere entro fine novembre 2023), sia dei tempi necessari per gli adempimenti procedurali e tecnici per la raccolta delle dichiarazioni secondo le nuove regole. Resta fermo che le agevolazioni potranno essere eseguite solo una volta che la Commissione europea abbia rilasciato la prevista autorizzazione.
- 2.4 In tale prospettiva, ai sensi dell’articolo 4 della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità di cui alla deliberazione 649/2014/A i termini della presente consultazione devono essere ridotti in ragione dell’urgenza necessaria a poter predisporre un provvedimento nel più breve tempo possibile nel caso di autorizzazione entro la fine dell’anno 2023. Ulteriori consultazioni potranno comunque essere disposte successivamente, ove ciò si rendesse necessario.
- 2.5 In ragione dell’urgenza relativa alla decorrenza della misura, si giustifica altresì la scelta di poter ricorrere ad una eventuale compressione dei tempi amministrativi previsti per la presentazione delle dichiarazioni per l’anno 2024. Per la competenza delle agevolazioni tariffarie relative all’anno 2024, la prima apertura del Portale dovrebbe avvenire entro il 1° dicembre 2023, con una finestra temporale indicativamente di 20 giorni per la presentazione delle dichiarazioni. In caso di autorizzazione entro la fine del 2023, ciò dovrebbe permettere di applicare le agevolazioni già alle fatture relative ai consumi di gennaio 2024.
- 2.6 A tale riduzione di tempi per la finestra di raccolta, è confermata la possibilità di accedere alle agevolazioni tramite l’organizzazione della sessione suppletiva. A tale proposito l’Autorità è orientata, in via eccezionale, a rimuovere, per la sessione suppletiva 2024, la condizione di perdita di 1/12 dell’agevolazione e l’importo maggiorato del contributo a carico delle imprese a copertura dei costi amministrativi, che normalmente sono applicati alle imprese che utilizzano tale sessione. La sessione suppletiva potrebbe essere aperta dal 1 febbraio 2024, per una durata di 30 giorni.
- 2.7 Considerata la notevole semplificazione indotta dalle nuove disposizioni sulle dichiarazioni che le imprese energivore devono presentare (come illustrato in dettaglio nel capitolo 5 di

questo documento per la consultazione), l’Autorità è orientata a prevedere che a regime la raccolta delle dichiarazioni delle imprese energivore per la competenza delle agevolazioni tariffarie relative all’anno t , avvenga a partire dal 1° ottobre dell’anno precedente ($t-1$), per una durata di apertura di 30 giorni (ridotta rispetto al regime attuale in considerazione appunto della minore mole di dati da presentare in sede di dichiarazione). A decorrere dalla competenza 2025, sarà ripristinata la regola per cui la partecipazione alla sessione suppletiva comporta la deduzione di 1/12 dell’agevolazione.

Spunti per la consultazione

- S1.** Si condividono le tempistiche ipotizzate dall’Autorità con riferimento alle date di apertura del portale per l’anno 2024, inclusa la sessione suppletiva di febbraio 2024? Motivare la risposta.
- S2.** Si condivide l’orientamento a non applicare, in via eccezionale, la riduzione di 1/12 dell’agevolazione alle imprese energivore che usufruiscono della sessione suppletiva di marzo 2024 per l’agevolazione di competenza 2024?
- S3.** Osservazioni sulla riduzione a 30 giorni della durata di apertura della raccolta delle dichiarazioni in ragione della notevole semplificazione dei dati da fornire.

3. La misura agevolativa prevista dal decreto-legge 131/2023

Requisiti di ammissibilità

- 3.1 L’articolo 3 del decreto-legge 131/2023, in coerenza con le nuove Linee guida CEEAG fissa i seguenti requisiti di ammissibilità, che devono essere tutti soddisfatti dalle imprese per avere accesso alle agevolazioni:
- a) l’impresa, nell’anno precedente la presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni deve avere una soglia di consumo annuo di energia elettrica pari almeno a 1GWh;
 - b) l’impresa deve operare in uno dei settori agevolabili elencati nell’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 (in funzione del rischio – alto e medio - di rilocalizzazione delle attività per gli alti costi dell’energia elettrica), ovvero aver avuto accesso alle agevolazioni energivore in almeno uno degli anni 2022 o 2023, nel rispetto dei requisiti delle precedenti linee guida;
 - c) l’impresa, anche se in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) non deve essere in “stato di difficoltà” ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “*Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà*”.
- 3.2 Sono conseguentemente escluse dalle nuove agevolazioni, a partire dal 1 gennaio 2024, le imprese che, ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2017, hanno beneficiato delle agevolazioni per effetto della cd “prima clausola di *grandfathering*”, ossia che non rispettavano i requisiti delle linee guida precedenti (EEAG 2014) ma che hanno

beneficiario di agevolazioni in virtù del fatto che erano presenti negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica del 2013 e 2014.

- 3.3 È inoltre previsto che possono considerarsi ammissibili ad agevolazione i settori, e quindi le imprese che vi operano, che rispettano i criteri di ammissibilità dei settori inclusi nell'allegato 1 alle medesime linee guida, previa valutazione da parte di un esperto indipendente. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti termini e modalità per la presentazione da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate, della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore ai sensi del punto 406 delle Linee guida CEEAG. Le proposte di cui sopra sono presentate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, verificatane la regolarità e la completezza, le trasmette alla Commissione europea.

Livelli di contribuzione riconosciuti in funzione dei diversi criteri di ammissibilità

- 3.4 L'articolo 3, comma 4 del decreto-legge 131/2023 propone nuovi livelli di contribuzione applicabili alle tre nuove categorie di imprese indicate dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 131/2023, per la maggior parte dei casi più vantaggiosi rispetto al regime vigente. Come avviene già adesso, i livelli di contribuzione sono calcolati sulla "componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia". Tale componente, nel sistema tariffario dell'energia elettrica, è rappresentata dall'elemento A_{3*SO5} della componente tariffaria A_{SO5} . Per le utenze energivore l'elemento A_{3*SO5} è l'unico elemento applicato della componente A_{SO5} . Pertanto, di fatto, per le imprese energivore la componente A_{SO5} e l'elemento A_{3*SO5} coincidono. Il suddetto comma 4 stabilisce che le imprese energivore sono soggette ai seguenti livelli di contribuzione minima a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico relativi al sostegno delle energie rinnovabili:

- a) con riferimento alle imprese ad **alto rischio di delocalizzazione**, nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia (di seguito: A_{SO5}) e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell'impresa (VAL);
- b) con riferimento alle imprese a **rischio di delocalizzazione**, nella misura del minor valore tra il 25% della componente A_{SO5} e l'1% del VAL dell'impresa;
- c) con riferimento alle imprese ammissibili che non rientrano nei punti precedenti (ossia aventi diritto alla cd **seconda clausola di grandfathering**), nella misura del minor valore:
 - per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento della componente A_{SO5} e l'1,5 per cento del VAL dell'impresa;
 - per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente A_{SO5} e il 2,5 per cento del VAL dell'impresa;
 - per l'anno 2028, tra l'80 per cento della componente A_{SO5} e il 3,5 per cento del VAL dell'impresa.

- 3.5 Per le imprese di cui alla precedente lettera c) è previsto un "percorso di transizione" obbligatorio e predefinito, che riduce progressivamente l'agevolazione a queste imprese in "seconda clausola grandfathering" fino al 2028, per poi annullarle dal 2029.

- 3.6 I commi 5 e 6 dell'articolo 3, del decreto-legge 131/2023 stabiliscono altresì riduzioni della contribuzione previste per le imprese a **rischio rilocalizzazione** e in **seconda clausola di grandfathering** di cui al precedente punto 3.4, lettere b) e c), a condizione che coprano almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità. Il contributo alla copertura degli oneri afferenti alle rinnovabili è, rispettivamente, pari al minor valore tra il 15% della componente Asos e lo 0,5% del VAL dell'impresa (ovvero sono ricondotte al trattamento della classe a) del punto 3.4), oppure pari, fino al 31 dicembre 2028, al minor valore tra il 35% della Asos e l'1,5% del VAL dell'impresa (ovvero sono mantenute fino al 2028 nelle condizioni previste solo fino al 2026 per le imprese in seconda clausola di *grandfathering*).
- 3.7 Il rispetto delle condizioni di cui al precedente punto 3.6 è verificato ex-post dal GSE e, in caso di inosservanza da parte dell'impresa dell'obbligo di copertura del 50% da fonti che non emettono carbonio nei termini sopra riportati, l'impresa stessa è tenuta alla restituzione della maggiore agevolazione di cui ha beneficiato e alla quale non ha diritto. L'impresa non potrà accedere alle agevolazioni fino a quando non avrà provveduto ad adempiere ai propri obblighi.
- 3.8 Le modalità operative di dettaglio per l'attuazione delle disposizioni inerenti alla riduzione dell'impronta di carbonio delle imprese nonché quelle per l'attuazione delle raccomandazioni contenute nella relazione di diagnosi energetica, sono individuate sulla base di un provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottarsi sentita l'Autorità.

Soglia di contribuzione minima garantita

- 3.9 Il comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 131/2023 dispone che la soglia di contribuzione minima inderogabile alla spesa per le fonti rinnovabili di energia che deve in ogni caso essere garantito dall'impresa secondo quanto previsto dalla Linee guida pari al prodotto tra 0,5 €/MWh e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica. Tale aspetto costituisce una novità rispetto al c.d. regime VAL attuale, nel quale non viene verificata tale condizione di soglia minima.

Green conditionalities, obblighi e controlli

- 3.10 I successivi commi dell'articolo 3 del decreto-legge 131/2023 disciplinano le “*green conditionalities*” (vd precedente punto 1.9, quinto alinea, di questo documento di consultazione) che costituiscono obblighi di natura ambientale che le imprese che accedono alle agevolazioni devono rispettare e i relativi controlli da condurre. In particolare, le disposizioni inerenti agli obblighi di attuazione delle raccomandazioni contenute nella diagnosi energetica nonché quelli di riduzione dell'impronta di carbonio a carico delle imprese beneficiarie delle agevolazioni sono contenute nel comma 8.
- 3.11 Il comma 9 dell'articolo 3 dispone quindi le modalità per lo svolgimento dei controlli sul rispetto di detti obblighi a opera dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) che effettua i controlli per accertare l'adempimento all'obbligo di effettuazione della diagnosi energetica anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. L'ENEA effettua altresì i controlli per accertare l'attuazione

delle misure previste relative alle raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita, collaborando, anche mediante lo scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) e con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), rispettivamente in relazione alle misure previste alla lettera b) e alla lettera c) del medesimo comma 8 del decreto-legge 131/2023. Il GSE svolge i controlli per accertare la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 5 e 6. Gli esiti dei controlli di cui al presente punto sono comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorità. In caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 8, l'impresa interessata è tenuta a rimborsare l'importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento agli obblighi medesimi e può beneficiare di ulteriori agevolazioni ai sensi del presente articolo esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare l'importo stesso.

4. Orientamenti dell'Autorità in relazione alle modalità operative per l'applicazione a regime delle agevolazioni tariffarie alle imprese energivore a decorrere dal 1° gennaio 2024

4.1 Tenuto conto di quanto precedentemente illustrato, ai punti da 3.4 a 3.11, il nuovo meccanismo agevolativo prevede, che a ciascuna impresa avente diritto, ovvero ammissibile secondo i criteri di cui al 3.1, sia assegnata una specifica classe di agevolazione, individuata tra le tre nuove categorie indicate dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 131/2023, che, per semplicità, chiameremo:

- **Classe 1:** imprese a forte consumo di energia elettrica che operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1, prima parte, alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) decreto-legge 131/2023;
- **Classe 2:** imprese a forte consumo di energia elettrica che operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) decreto-legge 131/2023;
- **Classe 3:** imprese a forte consumo di energia elettrica che pur non operando in alcuno dei settori di cui ai precedenti alinea, hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante "Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore", avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.

4.2 Per continuità con le trattazioni già fatte in tema e per semplicità di esposizione nel documento in parola ci si riferisce alla Classe 0 come quella di tutti i titolari di punti di prelievo che non rientrano nelle suddette Classi 1, 2 e 3. Rientrano nella Classe 0 anche le utenze di tipo domestico, anche se nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica.

4.3 Dapprima è necessario osservare che il meccanismo agevolativo innovato e rappresentato al precedente punto 3.4 comporta che l'agevolazione da riconoscere alle imprese possa avvenire

secondo due modalità applicative: o tramite l'applicazione di un'aliquota scontata della componente Asos sui prelievi di energia elettrica da rete pubblica o mediante l'applicazione della percentuale di contribuzione rispetto al VAL a condizione che, in ciascun anno, il livello di contribuzione minima non possa, in ogni caso, essere inferiore al prodotto tra 0,5 €/MWh e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica (cd "*floor*").

- 4.4 La clausola 413 delle Linee Guida CEEAG ribadisce, tra l'altro, che: "...Se l'aiuto è concesso sotto forma di sgravi dai prelievi deve essere previsto un meccanismo di controllo *ex post* per garantire che gli aiuti versati in eccesso siano rimborsati entro il 1° luglio dell'anno successivo. Se è concesso sotto forma di rimborso, l'aiuto deve essere calcolato sulla base dei livelli osservati di consumo di energia elettrica e, se del caso, del valore aggiunto lordo nel periodo di applicazione dei prelievi ammissibili." Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, lettera g) del decreto-legge 131/2023, spetta all'Autorità definire le modalità per il controllo *ex post* ai sensi di tale clausola 413.
- 4.5 Questo comporta che, indipendentemente dalla modalità applicata, per poter procedere alla verifica del dovuto rispetto al "*floor*" da parte di ciascuna impresa ammissibile, è necessario disporre del dato di prelievo annuale dell'energia elettrica disponibile per sua natura solo a consuntivo. In altre parole, per tutte le imprese ammesse all'istanza di agevolazione si configura la necessità di una verifica *ex post*. Si rammenta altresì che anche le condizioni legate al rispetto delle "*green conditionality*" sono riscontrabili solo *ex-post*.
- 4.6 L'Autorità ritiene che per l'attuazione operativa del meccanismo agevolativo occorra quindi tenere presente tre aspetti che differenziano il nuovo regime da quello vigente:
- a) il fatto che le nuove classi (indicate al punto 4.1) non differenziano le imprese in relazione alla modalità di determinare il livello di contribuzione minima (come avveniva in precedenza con le classi VAL e FAT);
 - b) la condizione del *floor* di 0,50 euro/MWh, che non era verificata nel regime precedente;
 - c) l'obbligo di recuperare entro il 1° luglio dell'anno successivo eventuali aiuti versati in eccesso, con meccanismi *ex-post*.
- 4.7 In prima battuta, il riconoscimento dell'agevolazione potrebbe essere previsto per tutte le imprese in modalità *ex-ante* sotto forma di applicazione delle tre aliquote Asos ridotte nella misura stabilita dal decreto-legge 131/2023, in funzione delle differenti classi di appartenenza. Alle imprese a cui risultasse più conveniente il contributo calcolato in proporzione al VAL, CSEA restituirebbe la differenza verificando il *floor* nei primi mesi dell'anno $t+1$. Tale schema avrebbe il vantaggio di evitare il rischio di aiuti versati in eccesso; tuttavia, potrebbe risultare eccessivamente oneroso sotto il profilo finanziario.
- 4.8 Pertanto, pur restando quanto previsto al punto 4.7 la regola di riferimento, l'Autorità intende prevedere che ogni impresa, all'atto di presentazione della dichiarazione per l'ammissione al meccanismo agevolativo, possa optare, in luogo dell'applicazione della aliquota Asos ridotta (differenziata in base alla propria classe di appartenenza), per il pagamento diretto del contributo minimo dovuto determinato in termini di percentuale del VAL (differenziato in base alla propria classe di appartenenza).
- 4.9 Poiché il pagamento del contributo % calcolato sul VAL potrebbe non essere sufficiente per il raggiungimento del livello di contribuzione minima prevista, pari al prodotto tra 0,50

€/MWh per l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica, come previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 131/2023, l'Autorità ritiene che CSEA possa procedere prima dell'esazione della contribuzione dovuta ovvero all'atto di pubblicazione sul Portale tramite l'account di ciascuna impresa degli importi dovuti a verificare che i suddetti importi siano calcolati applicando la seguente formula:

Contribuzione dovuta = max (% VAL_{per classe di appartenenza}; **0,50 euro/MWh***prelievo anno precedente)

dove il prelievo dell'anno precedente è quello rinvenibile dalla dichiarazione presentata dall'impresa per l'agevolazione dell'anno di competenza e verificata da CSEA con i dati ufficiali disponibili nell'RCU del SII.

- 4.10 In caso di selezione dell'opzione di cui al punto 4.8, comprensiva della verifica di cui al precedente punto 4.9, permarranno le modalità attuali di erogazione del contributo direttamente a CSEA che non vanno a interessare le bollette dell'impresa (la cui aliquota Asos sarebbe quindi posta pari a zero come nel meccanismo corrente). Come previsto dall'attuale regime di agevolazione, tali imprese sarebbero comunque chiamate a corrispondere in acconto, nel corso dell'anno medesimo cui le agevolazioni si riferiscono, l'importo corrispondente al proprio livello di contribuzione, con le attuali tempistiche di versamento delle rate (il cui rispetto costituisce condizione necessaria a mantenere azzerato il valore della componente Asos in bolletta).
- 4.11 È infine da osservare che le particolari condizioni di cui punto 3.6 sono considerate in sede di verifica *ex-post*.
- Sessione di verifica ex-post*
- 4.12 In entrambe le modalità di contribuzione (con applicazione Asos o con versamento semestrale a CSEA la cui entità è determinata come al punto 4.9) si struttura la necessità di una verifica a consuntivo del prelievo effettivo dell'anno di competenza.
- 4.13 Infatti, *in primis*, per tutte le imprese a prescindere della modalità di contribuzione prescelta andrà condotta la verifica che l'eventuale applicazione della modalità alternativa non avrebbe comportato una minor contribuzione.
- 4.14 In secondo luogo, la verifica *ex post* del raggiungimento del livello di contribuzione minima prevista, pari al prodotto tra 0,50 €/MWh per l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica, come previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 131/2023. In via teorica anche questa dovrebbe essere verificata per entrambe le modalità di applicazione, ma in termini concreti, l'applicazione della Asos ridotta sterilizza tale necessità, vista la fissazione della parte trinomia dell'aliquota riferita al prelievo in kWh tipicamente superiore al valore *floor* 0,5€/MWh (cfr. 4.16).
- 4.15 Entro il 1° luglio dell'anno successivo al riconoscimento delle agevolazioni all'impresa, ovvero dell'anno di competenza, infatti l'agevolazione (o per converso la contribuzione) va a perfezionarsi, *ex-post*, tenuto conto del dato del prelievo annuo effettivo rinvenibile dal Sistema informativo Integrato (SII) (o dall'impresa distributrice), dell'autodichiarazione dell'impresa del rispetto delle condizionalità previste e della conseguente individuazione dell'opzione più vantaggiosa per l'impresa (ovvero se quella applicata o la percentuale del VAL), unitamente al rispetto del "floor" come detto sopra, CSEA, a valle delle verifiche sopra

descritte, procederà al calcolo dell'importo definitivo della contribuzione dovuta e a conguagliare l'impresa con segno positivo o negativo¹.

- 4.16 In sede di sessione di verifica *ex post*, infine, CSEA valuterà anche le condizioni per l'applicazione alle classi 2 e 3 delle condizioni di cui al punto 4.6.
- 4.17 CSEA, oltre all'introduzione dell'attività di verifica dei dati dichiarati per l'assegnazione delle nuove classi di agevolazione per le imprese, in continuità con le attività passate, procede alla costituzione e pubblicazione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza *t*, sul proprio sito *internet*².
- 4.18 Con l'applicazione delle tre aliquote Asos ridotte alla totalità delle imprese aventi diritto, vista la valorizzazione tipica della quota parte di Asos relativa all'energia maggiore del livello individuato con "*floor*" è implicitamente verificata la contribuzione minima." Tale modalità di fissazione dell'aliquota è già stata per altro oggetto di Decisione positiva da parte della Commissione e assicura il rispetto dei livelli della contribuzione ammissibili.
- 4.19 L'Autorità intende altresì confermare che per ciascun anno *t*, il mancato versamento o versamento in misura non conforme anche relativo a una sola delle due rate in acconto, e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall'invio della contestazione all'impresa da parte della CSEA, comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell'impresa nell'elenco delle imprese energivore anche per gli anni successivi a quello a cui il mancato versamento delle rate si riferisce.
- 4.20 Tutti gli importi recuperati dovranno essere destinati al "Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate" presso CSEA, alimentato dalla componente tariffaria *Asos*.

¹A meno delle rettifiche dei dati di misura che possono comportare riaperture tardive di aggiustamento delle partite economiche secondo le disposizioni del TIS

² Sulla base di alcune simulazioni effettuate (adottando ipotesi di lavoro sulla stima del prelievo annuo e sulla fissazione delle aliquote Asos ridotte) a partire dalle imprese attualmente iscritte al Portale è stato tra l'altro notato che l'ipotesi A ovvero il pagamento tramite aliquota scontata in bolletta è più conveniente rispetto al pagamento dell'aliquota VAL (che invece è dato noto) per circa la metà delle imprese attualmente energivore.

Spunti per la consultazione

- S4.** Osservazioni in merito agli orientamenti dell’Autorità illustrati al capitolo 4. Si prega di fornire indicazioni puntuali riferite ai singoli punti, indicandone le motivazioni.
- S5.** Si ritiene percorribile/preferibile utilizzare altre ipotesi? Nel caso motivare la risposta.
- S6.** Si ritiene vi siano ulteriori elementi di cui l’Autorità dovrebbe tener conto nel definire le modalità applicative per il riconoscimento delle agevolazioni a favore delle imprese energivore a partire dal 1° gennaio 2024?

5. Il nuovo Portale per la raccolta delle dichiarazioni e l’interazione con le imprese

- 5.1 In continuità a quanto finora fatto, CSEA mette a disposizione il Portale per la raccolta delle dichiarazioni annuali attestanti i requisiti previsti dal decreto-legge 131/2023 delle imprese a forte consumo di energia elettrica, per le relative verifiche necessarie all’assegnazione delle classi di agevolazione e per la costituzione degli elenchi.
- 5.2 Per molti aspetti il nuovo Portale prevede semplificazioni e novità, in quanto per l’accesso alle agevolazioni non è più richiesto a CSEA la verifica degli indici di intensità di costo dell’energia rispetto al fatturato e al valore aggiunto, né all’Autorità di procedere ad aggiornare il prezzo di riferimento dell’energia elettrica necessario alla costruzione di tali indici.
- 5.3 Il nuovo Portale riporterà le modifiche e le implementazioni necessarie per la fase di acquisizione delle informazioni di carattere generale da parte delle imprese. In fase di acquisizione dell’istanza saranno proposti accessi differenti alla compilazione per poter distinguere tra le imprese che accedono per la prima volta al Portale e quelle già censite per le quali rimangono a disposizione di CSEA i dati storici delle dichiarazioni precedenti.
- 5.4 In generale, le dichiarazioni che saranno rese a CSEA riguardano l’impresa energivora (identificata dalla sua Partita IVA) nel suo complesso, a cui si riferiscono i dati di consumo di energia elettrica di tutti i POD nella sua titolarità, nonché i dati fiscali relativi al bilancio o alle dichiarazioni IVA.
- 5.5 Per quanto riguarda i dati di consumo, diversamente da sistema vigente, non è più richiesto il controllo del periodo di riferimento per i consumi su base triennale (nel previgente regime, tale periodo di riferimento era costituito, per l’anno di competenza t , dal triennio che va dall’anno $t-4$ all’anno $t-2$).
- 5.6 Pertanto, ai fini del rispetto dei requisiti di ammissibilità, le imprese dovranno inizialmente dichiarare che nell’anno precedente la presentazione dell’istanza hanno raggiunto una soglia minima di consumo annuo di energia elettrica pari almeno a 1 GWh. Al fine del controllo della parte di energia prelevata da rete pubblica, CSEA si avvarrà comunque dei dati aggiornati di prelievo disponibili nel SII.
- 5.7 Ai fini del controllo dell’appartenenza ai settori dell’Allegato 1 alle Linee Guida CEEAG, l’Autorità conferma che, in continuità con l’attuale disciplina, le imprese devono dichiarare a CSEA il codice ATECO *prevalente* indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno

del periodo di riferimento, ossia quello cui corrisponde il volume d'affari maggiore dell'impresa ai fini IVA.

- 5.8 In considerazione del fatto che tale requisito diventa il principale elemento per avere accesso al sistema, l'Autorità intende rafforzare il sistema di controllo anche richiedendo la collaborazione del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nell'ambito del vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza, come già peraltro fatto in occasione delle precedenti campagne di controllo effettuate sui dati fiscali delle imprese.
- 5.9 Tutte le imprese aventi diritto all'agevolazione devono altresì procedere obbligatoriamente alla compilazione dello schema del VAL in quanto elemento imprescindibile per la verifica del livello di contribuzione minima dovuta dalle imprese, anche laddove non optino per la modalità di determinazione del contributo minimo in funzione della percentuale del VAL.
- 5.10 L'Autorità intende confermare che ai fini del calcolo della contribuzione minima le modalità di calcolo del VAL siano quelle stabilite dalla determinazione DIEU 17/2020, ivi incluse le specifiche prescrizioni già in vigore nel precedente sistema degli energivori, al fine di garantire l'attendibilità dei dati forniti in relazione al VAL in particolare per i casi in cui, in ragione della loro dimensione e forma societaria, le imprese che richiedono l'agevolazione non dispongano di bilanci sottoposti a revisione legale (cfr. commi 4.6, 4.7 e 4.8 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel).
- 5.11 I criteri di inserimento dei valori del VAL restano i medesimi già implementati per l'annualità 2023. Si ricorda a tale proposito che ai fini del calcolo del livello di contribuzione è utilizzata ordinariamente la media aritmetica calcolata sugli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati relativi al valore aggiunto lordo. Tuttavia, per la raccolta relativa alle agevolazioni di competenza 2024, in coerenza con la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 4355 sarà utilizzata la media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento ovvero il 2021 e 2022, con esclusione dei dati dell'annualità 2020.
- 5.12 L'articolo 3, comma 8 del decreto-legge 131/2023 prevede che, per essere ammessa alle agevolazioni, l'impresa a forte consumo di energia elettrica sono tenute a effettuare la diagnosi energetica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (inclusa la certificazione ISO 50001).
- 5.13 È pertanto necessario che CSEA, in sede di raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti delle imprese energivore, proceda ad acquisire anche l'autodichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 131/2023. A tal fine le imprese energivore dovranno dichiarare di essere titolari di una diagnosi energetica conforme all'allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, comunicata all'ENEA ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 5, del medesimo decreto legislativo e in corso di validità, o di una certificazione ISO 50001 rilasciata da un ente certificatore accreditato, secondo le modalità attualmente ammesse (come già previsto per le imprese a forte consumo di gas naturale).
- 5.14 Infine il Portale sarà la sede ove, nella situazione a regime, entro il 31 maggio dell'anno *t*, la CSEA pubblica tramite l'account di ciascuna impresa che ha richiesto di procedere al pagamento del contributo minimo in percentuale del VAL l'importo delle due rate uguali da versare in acconto (entro il 30 giugno e 31 dicembre dell'anno *t*), pari complessivamente al 100% del livello minimo di contribuzione previsto all'articolo 3, comma 4 del decreto-legge

131/2023 e comunica alle medesime imprese, a mezzo PEC, le modalità e le tempistiche di versamento delle suddette rate di acconto.

6. Costituzione e aggiornamento dell'elenco delle imprese energivore e ruolo del Sistema informativo integrato

- 6.1 L'Autorità ritiene che per l'attuazione operativa del meccanismo energivori ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 131/2023 si possa procedere in continuità con l'attuale regime.
- 6.2 Entro il giorno 18 del mese successivo al termine perentorio per la presentazione della dichiarazione, la CSEA pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza t , distinte per classi di agevolazione contrassegnate con la modalità di contribuzione loro assegnata come illustrato ai punti da 4.6 a 4.9.
- 6.3 La Cassa sul proprio sito internet aggiorna mensilmente l'elenco di cui al precedente punto 6.2, in esito ai controlli effettuati e all'ammissione nell'elenco a seguito della sessione suppletiva.
- 6.4 Per le imprese che necessitano di approfondimenti istruttori potrà essere prevista l'assegnazione in elenco di una classe provvisoria con temporaneo annullamento dell'agevolazione (applicazione della Classe 0). Al perfezionamento della dichiarazione, le imprese saranno assegnate alla corrispondente classe idonea dell'elenco.
- 6.5 Sulla base dell'esperienza maturata con il vigente meccanismo energivori, l'Autorità ritiene che sia necessario continuare a utilizzare il SII, per permettere ai venditori di conoscere la classe di agevolazione da applicare ai singoli POD, abbinare le Partite IVA delle imprese energivore ai codici POD nella titolarità della stessa impresa e mettere a disposizione dei venditori tali informazioni (inclusa la data di decorrenza dell'agevolazione).
- 6.6 L'Autorità ritiene pertanto necessario mantenere lo scambio di informazioni tra SII e CSEA per rendere disponibili a CSEA, con modalità definite tra le parti, le informazioni relative ai POD nella titolarità dei soggetti inclusi nell'elenco pubblicato da CSEA, funzionali al controllo del dato relativo ai consumi prelevati dalla rete pubblica.

Spunti per la consultazione

S7. Si ritiene condivisibile quanto illustrato nel capitolo 6? Motivare la risposta.

7. Copertura dei costi amministrativi di CSEA

- 7.1 L'articolo 10, lettera c) del decreto-legge 131/2023, prevede che l'Autorità definisca le modalità per la copertura, a carico delle imprese agevolate, dei costi sostenuti dalla CSEA

per lo svolgimento delle attività di verifica dei requisiti delle imprese e per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica.

- 7.2 Attualmente viene applicato alle imprese beneficiarie dell'agevolazione un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione; ai fini della determinazione del suddetto contributo la CSEA, entro il 30 settembre di ciascun anno, trasmette all'Autorità una prima stima degli oneri da sostenere per la costituzione e gestione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica di competenza dell'anno successivo, nonché il consuntivo dell'anno precedente dei medesimi oneri.
- 7.3 Dalla comunicazione trasmessa da CSEA il 27 settembre 2023 emerge che l'avanzo di gestione delle annualità precedenti ed il trend di spesa in riduzione negli ultimi anni risultano tali da poter considerare, anche tenuto conto del costo per le implementazioni previste per l'adeguamento del sistema al nuovo meccanismo agevolativo per l'annualità 2024, la possibilità di una riduzione del contributo a quota fissa a carico delle imprese a forte consumo di energia elettrica.
- 7.4 L'Autorità propone a tal fine che, ai fini della copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA, il contributo a carico delle imprese agevolate, applicabile a partire dalla competenza delle agevolazioni per l'anno 2024, sia ridotto a 50 €/impresa energivora, per le imprese che accedono al Portale nel corso della sessione ordinaria e che venga confermato l'importo pari a 300 €/impresa energivora per le imprese che presentano la domanda di partecipazione nel corso della sessione suppletiva (con l'eccezione dell'anno 2024, per le motivazioni già sopra esposte) al fine di mantenere l'effetto dissuasivo alla partecipazione al meccanismo agevolativo.
- 7.5 L'Autorità intende confermare che il pagamento di tale contributo a CSEA è condizione necessaria per l'inserimento dell'impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile e che, in caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall'invio della contestazione all'impresa da parte della CSEA comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute per la competenza in esame, con obbligo di restituzione delle stesse.

Spunti per la consultazione

- S8.** Si ritengono condivisibili le proposte relative alla copertura dei costi amministrativi di CSEA a carico delle imprese agevolate?